

Sentenza n. 508/2016 pubbl. il 22/09/2016  
RG n. 2078/2013

**N. R.G. 2078/2013**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO**

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2078/2013**, trattenuta in decisione in data 6 aprile 2016 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) promossa da:

**MAURIZIO SAMMARTINO** (C.F. SMMMRZ72B21B519O), con il patrocinio dell'avv. DE BENEDETTIS elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI 40/B 86100 CAMPOBASSO presso il difensore avv. DE BENEDETTIS CARMINE

ATTORE

contro

**BHW S.P.A. - BAUSPARKASSE AG** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DE ANGELIS CARMEN TIZIANA (DNGCMN67M44L120F) VIA G. PAISIELLO, 49 00198 ROMA; DE BENEDETTI FRANCESCO (DBNFNC67E24H501N) VIA GIOVANNI PAISIELLO, 49 00198 ROMA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

pagina 1 di 4

Firmato Da: PREVIA TI BARBARA Emissione Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6b6de



Sentenza n. 508/2016 pubbl. il 22/09/2016  
RG n. 2078/2013

Con atto di citazione ritualmente notificato, SAMMARTINO Maurizio conveniva in giudizio la Banca BHW Bausparkasse AG, esponendo che:

-con contratto di mutuo fondiario del 10.09.2008 la Banca convenuta gli aveva accordato il prestito di euro 100.000,00; nel contratto di mutuo era previsto un piano di ammortamento, che prevedeva il rimborso del capitale erogato mediante il rimborso di rate costanti, che di fatto aveva comportato una maggiorazione del tasso di interesse pattuito contrattualmente, comportando l'applicazione di un tasso di interesse composto e maggiore rispetto a quello pattuito;

-tale evenienza aveva determinato un effetto moltiplicatore sul tasso di interesse applicato ed effettivamente pagato dal mutuatario;

Concludeva chiedendo di dichiarare illegittimo il sistema di calcolo relativo al piano di ammortamento del mutuo indicato; di dichiarare illegittimo il piano di ammortamento applicato al finanziamento; di condannare la società convenuta alla restituzione del dovuto, effettuando il calcolo senza conteggiare alcuna somma a titolo di interessi e di condannarla quindi alla restituzione della somma di euro 8.015,91 o della diversa somma ritenuta di giustizia, applicando solo il tasso di interesse legale.

Si costituiva la Banca convenuta, sollevando eccezioni preliminari superate con l'ordinanza depositata in corso di causa, chiedendo, nel merito, il rigetto della domande, rilevando che il tasso di interesse applicato era stato espressamente negoziato ed accettato ed era esattamente determinato; invero, le singole rate da pagare erano predeterminate sin dall'inizio. Chiedeva il rigetto delle avverse domande.

---

1) Le eccezioni sollevate in via pregiudiziale dalla Banca vanno rigettate.

Invero:

-il tentativo obbligatorio di mediazione risulta ritualmente esperito, come da documentazione depositata all'udienza del 9.04.2014 e, quindi, le relativa eccezione deve essere respinta;

-quanto all'eccezione incompetenza per territorio, si rileva che il contratto è stato stipulato in Bolzano e che l'attore risiede in Borgo Valsugana ma che, tuttavia, egli -a norma dell'art. 10 del contratto di mutuo del 10.09.2008- aveva eletto domicilio presso l'indirizzo dell'immobile offerto in ipoteca (ossia nel Comune di Campodipietra); secondo condivisibile orientamento della S.C.:

pagina 2 di 4

Firmato Da: PREVIATI BARBARA Emesso Da: POSTE.COM/CA3 Serial#: bbeDe



Sentenza n. 508/2016 pubbl. il 22/09/2016  
RG n. 2078/2013

*“Il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lett. u), del d. lgs. n. 206 del 2005, il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, è foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale) è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all’atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall’art. 47 cod. civ.; ne consegue che non sono riconducibili ad esso elezioni di domicilio successive del consumatore, fatte prima dell’inizio del giudizio o nello stesso atto introduttivo di esso” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10832 del 17/05/2011);*

Nel caso in esame, l’elezione di domicilio è pacificamente avvenuta in sede di stipula del contratto e, quindi, è da reputarsi valida, con la conseguenza che l’eccezione di incompetenza per territorio non è fondata.

2) Nel merito, la domanda non può essere accolta.

Agli atti è il contratto di mutuo stipulato tra le parti, erogato per L. 100.000.000, articolato in due fasi (mutuo immediato e mutuo di assegnazione), da rimborsarsi secondo il meccanismo seguente (perfettamente chiaro e specifico, sulla base del documento di sintesi versato in atti):

-per il cd. “mutuo immediato”: pagamento dei soli interessi, calcolati sulla somma mutuata di euro 100.000,00 (rata mensile di euro 425,00, tenuto conto dell’interesse del 5,10% contrattualmente previsto); versamento di una somma mensile (euro 159,00), che non andava ad imputarsi alla somma da restituirsi a titolo di capitale, bensì ad accantonarsi su un contratto di risparmio edilizio, vincolato in favore della Banca (pertanto, i 159 euro mensili andavano a depositarsi su un conto corrente di risparmio edilizio); per l’estinzione di tale mutuo immediato era prevista la corresponsione di 178 rate con cadenza mensile di euro 425,00 ciascuna, al tasso nominale annuo del 5,10%;

-per il cd. “mutuo di assegnazione”: il mutuo da assegnazione, di importo pari alla differenza fra l’importo richiesto ed il capitale già restituito mediante l’accantonamento, prevedeva invece l’ammortamento con sistema francese, in seguito alla assegnazione della somma derivante dal contratto di risparmio edilizio con conseguente estinzione del mutuo immediato; l’importo del mutuo d’assegnazione sarebbe stato quindi estinto con pagamento di una rata mensile di euro 584,00 con tasso nominale del 3,75% (in rimanenti 152 rate), con un meccanismo di ammortamento cd. alla francese, secondo il piano in atti.

pagina 3 di 4

Firmato Da: PREVIATI BARBARA Emesso Da: POSTE.COM/CA3 Serial#: bbe0e



Sentenza n. 508/2016 pubbl. il 22/09/2016  
RG n. 2078/2013

Nel caso in esame, emerge che l'attore ha estinto il mutuo immediato dopo 33 rate, anticipatamente, in data 20.07.2011.

Risulta che la Banca ha correttamente ottenuto e computato il pagamento delle citate 33 rate, secondo le previsioni contrattuali, ottenendo il pagamento di euro 425,00 mensili ( $33 \times 425,00 = 14.025,00$  euro), somma calcolata a titolo di interesse del 5,10% sul capitale di euro 100.000,00, senza che risultino trattenute ulteriori somme da parte della Banca.

Pertanto, la somma in esame era dovuta dal mutuatario all'Istituto sulla base delle chiare condizioni contrattuali relative alla prima fase del mutuo, ossia quello cd. "immediato", estinto dopo 33 rate.

Le spese vanno compensate per il 50% in ragione della soccombenza della Banca rispetto alle eccezioni preliminari sollevate e, per il resto, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta, dell'istruttoria svolta e dello scaglione di riferimento.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta la domanda;
- Compensa per la metà le spese processuali e condanna parte attrice alla refusione in favore della Banca convenuta delle spese residue, che si liquidano in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., c.p.a con aliquote di legge e spese generali nella misura del 15%;

Campobasso, 20 settembre 2016

Il Giudice  
Barbara Previati

pagina 4 di 4

Firmato Da: PREVIATI BARBARA Emesso Da: POSTE.COM/CA3 Serial#: bbe0e

